

Messaggio

numero

7078

data

14 aprile 2015

Dipartimento

FINANZE E ECONOMIA

Concerne

Rapporto del Consiglio di Stato sulle mozioni:

- **17 ottobre 2011 presentata da Lorenzo Quadri, Rinaldo Gobbi e Marco Passalia “Zero interessi di mora sugli acconti di imposta”;**
- **23 gennaio 2012 presentata da Giancarlo Seitz “Decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi di interesse delle imposte cantonali - Importi minimi: rinuncia alla riscossione”**

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

il Consiglio di Stato propone di evadere le predette mozioni con un unico rapporto considerato che si riferiscono ambedue al Decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi di interesse delle imposte cantonali.

1. OGGETTO DELLE MOZIONI

Le mozioni chiedono quanto segue:

- l'introduzione di un tasso zero in ambito di interessi di ritardo nella riscossione degli acconti di imposta fissati dal predetto decreto esecutivo (mozione 17.10.2011);
- l'introduzione del conteggio di interessi remunerativi anche per l'importo minimo fino a franchi 20.-- (mozione 23.01.2012).

Entrambe le mozioni sono volte ad un sostegno all'economia, nonché ad un sostegno finanziario ai privati cittadini.

2. PREMESSA

Prima di entrare nel merito delle mozioni, è importante rilevare che nel corso del mese di gennaio 2015 la Sezione finanze del Dipartimento delle finanze e dell'economia ha proposto di rivedere al ribasso per il 2015 gli interessi remunerativi delle somme versate in eccedenza dai contribuenti previsti dal Decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi di interesse delle imposte cantonali. Tale proposta si giustifica, da un punto di vista finanziario, con la difficile situazione dei mercati finanziari e con i tassi negativi che impattano considerevolmente sulla gestione della tesoreria.

Vista l'importanza di una simile proposta si è pertanto provveduto, in collaborazione con diversi uffici del DFE, ad effettuare degli approfondimenti interni sulla fattibilità da un punto di vista tecnico (sistema informatico), giuridico (divieto della retroattività e relazioni tra interessi remunerativi e moratori), organizzativo (rapporti con i Comuni) e di opportunità

(impatto sul contribuente). Tali approfondimenti hanno portato recentemente il Consiglio di Stato a proporre, considerata la repentina mutazione del tasso di cambio CHF/EUR con la quale siamo stati confrontati nel corso del mese di gennaio 2015, alcune misure urgenti, seppur in maniera limitata rispetto alla proposta iniziale.

Il Consiglio di Stato ha pertanto deciso di modificare predetto decreto esecutivo, con effetto a partire dal 1. aprile 2015, introducendo per l'anno in questione una riduzione dall'1% allo 0,25% del tasso remunerativo sulle eccedenze che riguardano i depositi a garanzia del pagamento delle imposte sugli utili immobiliari previsto all'art. 11 del decreto. Si precisa che gli altri tassi remunerativi e di ritardo rimarranno invariati per l'anno in questione. Non si può però escludere che il Consiglio di Stato debba ritornare sulla tematica per quanto attiene al 2016, e ciò sulla scorta di una proposta strutturata dal punto di vista tecnico, giuridico e organizzativo in corso di elaborazione, a dipendenza dell'evoluzione dei mercati finanziari di riferimento e dei rispettivi tassi di interesse.

3. ESAME DELLE MOZIONI E CONCLUSIONI

L'eliminazione degli interessi di ritardo, come richiesto dalla mozione 17.10.2011, comporterebbe con buona probabilità un aumento dei ritardi nei pagamenti da parte dei contribuenti, con diverse conseguenze sul piano della gestione del rischio di incasso (contribuenti che non ottemperano ai loro obblighi di pagamento o che lasciano il Paese) e della tesoreria (eventuali ammanchi di liquidità). In questo senso, l'interesse di ritardo può essere visto come uno strumento per agevolare il rispetto dei termini di pagamento.

Inoltre, i conseguenti ritardi nei pagamenti dei relativi acconti, comporterebbero altresì un aumento del carico amministrativo derivante da procedure di richiamo dei pagamenti e, successivamente, di recupero dei crediti.

Visto quanto precede, pur comprendendo gli intenti delle mozioni in questione a beneficio di aziende e contribuenti, il Consiglio di Stato è attualmente confrontato con problematiche finanziarie e di gestione di tesoreria oggettivamente difficili e che non permettono, al momento, di adottare misure che incrementino ulteriormente la remunerazione di capitali versati in eccesso (mozione 23.01.2012) o che evitino l'esborso di interessi di ritardo da parte del contribuente (mozione 17.10.2011).

A complemento di informazioni, si osserva come il tasso degli interessi di ritardo previsti da predetto decreto (2.5%) risulta comunque leggermente inferiore rispetto ai tassi applicati dalla maggioranza degli altri Cantoni (tra il 3% e il 5%).

Anche la fissazione di un importo minimo sotto il quale non sono dati i presupposti per il conteggio di interessi non è una prerogativa unicamente del Canton Ticino (es.: Canton Ginevra e Zurigo) ed è dettata unicamente da esigenze di economia procedurale.

Il Consiglio di Stato invita pertanto il Parlamento a respingere le mozioni in oggetto.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, M. Bertoli

Il Cancelliere, G. Gianella

MOZIONE

Zero interessi di mora sugli acconti d'imposta

del 17 ottobre 2011

Storicamente e in qualsiasi ambito, gli interessi remunerativi sui pagamenti anticipati (vedi imposte, contributi AVS, ecc) sono sensibilmente inferiori agli interessi di ritardo.

Gli interessi attualmente pagati dalle banche sui capitali depositati, ai minimi storici, potrebbero/dovrebbero costituire uno spunto per invogliare i contribuenti al pagamento anticipato, con interessi più appetibili.

Ma soprattutto, come richiesto anche dalla Camera di commercio, dell'industria, dell'artigianato e dei servizi del cantone Ticino, i tassi d'interesse di mora, fissati annualmente dal CdS tramite apposito decreto (Decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali valevole per il 2011, del 21 dicembre 2010) andrebbero rivisti in funzione di un necessario sostegno all'economia: un tasso zero lascerebbe infatti un benvenuto, per quanto modesto, margine di liquidità alle aziende, comportando d'altro canto mancate entrate minime per l'ente pubblico.

Al proposito va rilevato che il tasso d'interesse in questione nel corso degli anni è progressivamente calato. Fino al 1998 era del 5%, è stato del 3% dal 2003 al 2010 e per il 2011 è stato ridotto al 2.5%.

La situazione suggerirebbe tuttavia al CdS di avere il coraggio di fissare per il 2011 il tasso zero, modificando il citato decreto.

Con la seguente mozione si chiede pertanto al Consiglio di Stato:

- di modificare il Decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali valevole per il 2011 fissando a zero, invece che al 2.5%, l'interesse di mora sugli acconti d'imposta non pagati entro i 30 giorni stabiliti.

Lorenzo Quadri
Rinaldo Gobbi
Marco Passalia

MOZIONE

Decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali - Importi minimi: rinuncia alla riscossione

del 23 gennaio 2012

Secondo LT + Decreto esecutivo lo Stato preleva delle imposte in base a una norma ben precisa.

Art. 1

¹La riscossione dell'imposta ordinaria diretta dovuta per l'anno fiscale ha luogo in quattro rate; tre rate vengono prelevate a titolo di acconto calcolate sulla base dell'importo presumibilmente dovuto o in base all'ultima tassazione; la quarta rata è a conguaglio.

Sui capitali versati e/o di ritardo viene applicato, sempre secondo lo stesso decreto, un tasso attivo o passivo che va dall'1 al 2.5% (art. 2 e 3).

Se quindi, in base all'art. 1, il contribuente ha versato capitali in eccedenze o entro i termini e ha diritto al rimborso, ha praticamente pure diritto a un interesse (art. 2 e 3).

Perché quindi non viene rimborsato interamente, ma secondo l'art. 8 se non raggiunge i fr. 20.- gli interessi non gli vengono conteggiati?

Importi minimi: rinuncia alla riscossione

(art. 243a LT) art. 8

Gli interessi remunerativi e di ritardo fino ad un importo di 20.- franchi non sono conteggiati.

Con la presente si invita quindi il Consiglio di Stato a:

viste le problematiche economiche dei cittadini **NON TRATTENGA A SUO FAVORE** gli interessi [fr. 20.-< (art. 243a LT) **art. 8**] ma retroceda gli stessi remunerativi non conteggiati, indipendentemente dell'ammontare anche per il fatto che la restituzione non crea ulteriori costi al Cantone visto che un conteggio al cittadino viene comunque allestito per il capitale che gli viene rimborsato.

Giancarlo Seitz